



**Area Programmazione della Mobilità  
Servizio Pianificazione Strategica della Mobilità e PUMS**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

Affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art.1 della Legge 120/2020 e s.m.i., tramite Trattativa Diretta (TD) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), del servizio di prelievo, trasporto, conferimento, recupero e/o smaltimento presso impianti all'uopo autorizzati, di cumuli di rifiuti ubicati presso l'area di Strada Comunale del Macello.

CUP master: B64E11000540006, - CUP: B66G11000360004 – CIG: ZC838EEF92

## Sommario

Art. 1– Quadro di riferimento .....	3
Art. 2 – Oggetto dell'affidamento.....	3
Art. 3 – Modalità di espletamento dell'incarico .....	5
Art. 3.1 – Piano operativo delle attività .....	5
Art. 3.2 – Modalità e condizioni per la realizzazione dei servizi – accesso agli impianti.....	6
Art. 4 – Termini di espletamento dell'incarico .....	7
Art. 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento.....	7
Art. 6 – Modalità di stipulazione del contratto e contabilizzazione delle prestazioni .....	9
Art. 7 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....	10
Art. 8 – Tracciabilità flussi finanziari .....	10
Art. 9 – Garanzie.....	11
Art. 10 – Responsabilità ed obblighi dell'Appaltatore .....	14
Art. 11 – Gestione dei rifiuti e tutela dell'ambiente .....	17
Art. 12 – Disposizioni in materia di sicurezza.....	18
Art. 13 – Riserve .....	19
Art. 14 – Cessione del contratto e cessione dei crediti .....	19
Art. 15 – Subappalto .....	20
Art. 16 – Stipula del contratto ed oneri contrattuali.....	21
Art. 17 – Riservatezza.....	21
Art. 18 – Proroghe.....	22
Art. 19 – Penali .....	23
Art. 20 – Variazioni del contratto .....	24
Art. 21 – Inadempienze e risoluzione del contratto .....	24
Art. 22 - Definizione delle controversie.....	27
Art. 23 – Recesso .....	27
Art. 24 – Trattamento dei dati personali .....	27
Art. 25 – Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori .....	28
Art. 26 – Codice di Comportamento.....	28
Art. 22 – Programma 100.....	28
Art. 23 – Patto di integrità.....	28
Art. 24 – Protocollo di Legalità .....	28
Art. 25 – Incompatibilità.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Art. 26 – Esclusione di altri incarichi .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

## **Art. 1– Quadro di riferimento**

Con decreto dell'unità operativa Grandi progetti n. 13 del 7 novembre 2016, la Regione Campania, ha ammesso a finanziamento sulle risorse POC 2014-2020 l'intervento *Realizzazione sistemi di videosorveglianza e adeguamento caserma dei Vigili del fuoco* per un importo complessivo di €4.939.795,20.

Il progetto esecutivo dell'intervento è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 4 del 16 agosto 2021, registrata all'indice generale il 20 agosto 2021 al n. 1431.

Il progetto prevede, tra l'altro, l'adeguamento della Strada Comunale del Macello, con la riconfigurazione plano-altimetrica della carreggiata e dei marciapiedi, la sistemazione della scarpata laterale, la realizzazione di una nuova porzione dell'impianto di pubblica illuminazione e la realizzazione di nuovo impianto fognario.

La strada in questione che appare in uno stato di forte degrado e abbandono, con una pavimentazione fortemente ammalorata, è stata oggetto di diversi sversamenti di rifiuti in parte rimossi, dalla società *ASIA Napoli spa*. Residuano su parte di essa cumuli di rifiuti, misti a terra, di non immediata qualificazione che necessitano di essere rimossi per garantire la fattibilità dell'opera.

In particolare su Strada Comunale del Macello sussistono n. 2 cumuli di rifiuti come indicati nell'allegata planimetria:

- Cumulo A: cumulo stimato in mc 100,00, insistente su area interessata dai lavori relativi all'intervento in oggetto;
- Cumulo B: cumulo stimato in mc 30,00, insistente su area interessata dai lavori relativi all'intervento in oggetto;
- Cumulo C: cumulo stimato in mc 1.200,00, insistente su area confinante con l'attuale corpo stradale in corrispondenza dell'ex accesso alla galleria della rete metropolitana.

Il presente documento descrive e disciplina le condizioni, le modalità ed i termini di presentazione delle offerte, nonché gli obblighi che l'Appaltatore assume con la stipula del contratto.

La procedura si svolge tramite Trattativa Diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA – [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)). È facoltà dell'Amministrazione non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti tecnicamente ed economicamente congrua o vantaggiosa o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto. L'Amministrazione non è tenuta a corrispondere alcun compenso ai concorrenti per le offerte presentate.

## **Art. 2 – Oggetto dell'affidamento**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di selezione, cernita, caratterizzazione, prelievo, trasporto, relativi ai cumuli A e B, indicati nell'allegata planimetria, ubicati presso l'area della Strada Comunale del Macello.

Tali materiali sono presenti nell'area di intervento, e la loro rimozione risulta necessaria ai fini del completamento delle attività previste nell'appalto affidato alla ditta esecutrice dei lavori di realizzazione della strada.

Si dà atto che “La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017” così come previsto dall’All. D della parte IV del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e che i rapporti di prova, come previsto dal paragrafo 1.1.2, lett. g) dell’allegato alla Decisione 2003/33/CE del 19 dicembre 2002 e ss.mm.e ii., saranno forniti dall’Appaltatore.

L’Appaltatore dovrà altresì provvedere al conferimento ad impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti misti autorizzato. A titolo indicativo si prevedono le tipologie di rifiuti di seguito elencate:

- codice CER 17.03.01\*: *Guaine bituminose pericolose*;
- codice CER 15.01.10\*: *Imballaggi contaminati da sostanze pericolose*;
- codice CER 17.02.03: *Plastica*;
- codice CER 20.02.01: *Rifiuti biodegradabili*;
- codice CER 17.09.04: *Rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione*, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03;
- codice CER 16.03.04: *Rifiuti inorganici*, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03;
- codice CER 16.03.06: *Rifiuti organici*, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05.

Le quantità di rifiuto da conferire agli impianti, stimate in via preventiva in mc 100, corrispondenti a circa 70-100 tonnellate, saranno verificate con riscontro del peso a destino.

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completo e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con riguardo anche alle specifiche attività di seguito indicate a titolo indicativo e non esaustivo, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza:

- allestimento cantiere e posizionamento attrezzature;
- ispezione visiva al fine di individuare eventuali presenze di rifiuti pericolosi e contaminanti;
- ubicazione delle zone di carico e dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti;
- selezione e cernita del cumulo;
- caratterizzazione analitica dei cumuli prodotti;
- compilazione F.I.R. e carico rifiuti;
- conferimento presso impianti autorizzati;
- smobilizzo cantiere Redazione del Piano operativo delle attività;
- redazione e presentazione del Piano di Lavoro per l’eventuale rimozione di materiali contenenti amianto ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L’appalto prevede, altresì, la messa in sicurezza provvisoria del cumulo C attraverso teli di copertura consistenti in geomembrane impermeabilizzanti in polietilene rinforzato.

Restano demandati all’appaltatore l’obbligo e la responsabilità di soddisfare integralmente tutte le prescrizioni applicabili agli interventi affidati, cautelando la Stazione appaltante da eventuali omissioni di dispositivi, forniture, opere e adempimenti essenziali per l’esecuzione a regola d’arte e/o la completa conformità normativa degli interventi realizzati.

### **Art. 3 – Modalità di espletamento dell'incarico**

L'Appaltatore espletterà il servizio in questione alle condizioni previste nel presente Capitolato, negli atti da questo richiamati, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti per il servizio oggetto dell'affidamento.

Sono compresi nel presente affidamento le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e secondo le priorità che la Stazione appaltante di volta in volta comunicherà all'Appaltatore.

Per l'esecuzione, sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative norme CEI ed UNI, l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, e dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai luoghi nei quali è previsto il servizio di cui al presente affidamento.

Il servizio comprende ogni opera e attività necessarie per garantire l'esecuzione completa e a regola d'arte dell'intervento, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato e/o nella documentazione fornita dalla Stazione appaltante.

Restano comunque demandati all'Appaltatore l'obbligo e la responsabilità di soddisfare integralmente tutte le prescrizioni applicabili agli interventi affidati, cautelando la Stazione appaltante da eventuali omissioni di dispositivi, forniture, opere e adempimenti essenziali per l'esecuzione a regola d'arte e/o la completa conformità normativa degli interventi realizzati.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere o diminuire l'appalto nei limiti di un quinto del prezzo di aggiudicazione e l'Appaltatore è obbligato ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

#### **Art. 3.1 – Piano operativo delle attività**

Per una migliore gestione e un corretto svolgimento delle attività, entro sette (7) giorni dalla data di consegna, l'Appaltatore dovrà presentare all'ufficio del Direttore per l'esecuzione del contratto per la relativa approvazione, il Piano operativo di rimozione rifiuti e relativo Piano operativo di sicurezza (POS) con indicazione delle attività che si intendono effettuare. Il Piano di rimozione dovrà indicare:

1. le attività che saranno svolte, con particolare riguardo alla selezione e caratterizzazione, allo smaltimento, al recupero, alla movimentazione dei rifiuti;
2. le aree interessate dall'intervento e la superficie interessata;
3. il personale da impiegare;
4. i mezzi e le attrezzature necessarie per eseguire le lavorazioni previste;
5. l'elenco dei trasportatori autorizzati (iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali), e quant'altro ritenuto utile per una corretta valutazione (lettere di disponibilità, omologhe, ecc.).

L'Appaltatore avrà cura di individuare nel piano gli impianti di trattamento e smaltimento finale individuati, trasmettendo copia dei preventivi per le verifiche di competenza, con le rispettive autorizzazioni e la stima delle quantità conferite.

Al Piano operativo presentato dall'Appaltatore potranno essere apportate tutte le modifiche o aggiornamenti per l'esecuzione del servizio o il coordinamento con tutti i soggetti interessati.

### **Art. 3.2 – Modalità e condizioni per la realizzazione dei servizi – accesso agli impianti**

Il servizio oggetto di affidamento, consiste nelle attività di selezione, cernita, caratterizzazione e successivo prelievo, trasporto a discarica autorizzata dei rifiuti presenti nell'area di intervento della Strada Comunale del macello.

L'Appaltatore si impegna a selezionare, caratterizzare e stoccare in cumuli omogenei i rifiuti presenti nelle aree indicate, e conferire gli stessi ad impianti di trattamento e/o smaltimento autorizzati.

Il servizio sarà eseguito dall'Appaltatore con le modalità di seguito indicate:

- selezione, cernita e stoccaggio dei rifiuti in cumuli omogenei;
- caratterizzazione analitica dei cumuli prodotti;
- prelievo con mezzi idonei ed a ciò autorizzati dei materiali, trasporto presso l'impianto di trattamento/smaltimento ;
- l'Appaltatore è tenuto ad effettuare il trasporto in osservanza delle vigenti leggi, attraverso automezzi in perfetta efficienza, ordine e pulizia, idonei e garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza ed evitare dispersioni di inquinanti e/o altri materiali, e compatibili con le procedure e modalità di accettazione e conferimento presso l'impianto di destino.
- l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante l'elenco dei mezzi adibiti al carico e al conferimento, indicati per tipologia, targa e relative autorizzazioni, nonché garantire un numero adeguato di personale e mezzi tali da eseguire il servizio nei tempi e modi stabiliti.
- l'Appaltatore, entro 10 giorni dall'affidamento, presenterà l'elenco degli impianti di conferimento finale, e preventiva dichiarazione di disponibilità ad accogliere i rifiuti che saranno rimossi;
- l'Appaltatore dovrà provvedere alla compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto;
- l'Appaltatore dovrà provvedere a restituire, nei termini di legge, la quarta copia del formulario, in caso contrario non si procederà alla liquidazione dei corrispettivi fatturati;
- campionamento ed analisi chimiche per la classificazione, caratterizzazione ed ammissibilità in discarica dei rifiuti, verifiche sui quantitativi di rifiuti, analisi e dispositivi necessari alla tutela dei lavoratori e dell'ambiente.
- esecuzione delle analisi chimiche da parte di laboratorio accreditato in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

L'Appaltatore è, altresì, tenuto a conferire i rifiuti ad impianti di smaltimento/trattamento autorizzati e pertanto dovrà:

- individuare gli impianti di smaltimento/trattamento presso i quali conferire i rifiuti;

- fornire tutte le autorizzazioni degli impianti riceventi, rispetto al codice CER di conferimento, prescritte ai sensi del Codice dell’Ambiente (discarica, impianto di termovalorizzazione, impianto di recupero, etc.).
- fornire, se disponibili, almeno n. 3 preventivi per ogni tipologia di rifiuto da conferire;
- presentare alla stazione appaltante l’omologa allo smaltimento per ogni singolo CER conferito a sito autorizzato;
- rilasciare al personale autorizzato dalla Stazione Appaltante, per ogni carico, l’apposita documentazione di conferimento concordata con il gestore dell’impianto. Gli operatori degli automezzi, dovranno conformarsi alle direttive impartite dal personale dall’impianto anche relativamente alle norme di sicurezza adottate;

L’Appaltatore si impegna a nominare un responsabile tecnico qualificato e formato cui la stazione appaltante, farà riferimento per l’espletamento del servizio reso.

In caso di arbitrario abbandono o ingiustificata sospensione dei servizi la stazione appaltante, potrà dichiarare la decadenza dell’affidamento o la risoluzione del rapporto contrattuale con le modalità e le conseguenze previste specificatamente dalla Legge anche in tema di risarcimento del danno.

Per le pesate dei mezzi di trasporto in entrata e in uscita dal cantiere, dovrà eseguirsi il controllo del peso con idoneo sistema di pesatura. La documentazione di pesatura in cantiere sarà consegnata alla stazione appaltante insieme alla documentazione dell’impianto di conferimento.

#### **Art. 4 – Termini di espletamento dell’incarico**

Il tempo previsto per lo svolgimento del servizio posto a base di gara avrà durata di 20 (venti) giorni a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza all’avvio dell’esecuzione anticipata del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento**

Il compenso posto a base dell’affidamento comprensivo di € 4.256,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, è di € 35.314,14 (Euro trentacinquemilatrecentoquattordici/14), oltre IVA.

La Stazione appaltante corrisponderà all’Appaltatore l’importo posto a base dell’affidamento al netto del ribasso offerto in sede di trattativa diretta.

Il Comune pagherà altresì all’Appaltatore, gli oneri per il conferimento a discarica autorizzata fino alla concorrenza dell’importo di € 67.000,00 oltre IVA, con le modalità indicate nelle Avvertenze generali del Prezzario Lavori pubblici della Regione Campania Anno 2022 (*le spese per gli oneri di conferimento in discarica, inclusa la caratterizzazione, sono a carico delle Stazioni Appaltanti che potrà provvedervi in proprio, oppure per il tramite dell’appaltatore. In tal caso l’amministrazione corrisponderà tali oneri all’Appaltatore, quale rimborso degli importi anticipati, previa presentazione della documentazione di avvenuto smaltimento e delle relative fatture, con il riconoscimento ulteriore del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività*).

In allegato al presente Capitolato sono riportati i prezzi di smaltimento indicativi riferiti ai codici CER individuati all'art. 2.

Il corrispettivo relativo all'incarico ed alle attività connesse ed accessorie sarà corrisposto in un'unica soluzione. Il pagamento verrà effettuato dopo aver espletato le verifiche in ordine alla buona esecuzione del servizio, alla regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi acquisita con il D.U.R.C. ed effettuate le verifiche dei pagamenti dei tributi locali ai sensi del Programma 100. Il pagamento verrà disposto previa emissione di regolare fattura.

Qualora dal D.U.R.C. risultino ritardi o irregolarità dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di un D.U.R.C. che attesti la regolarità contributiva del soggetto e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'Appaltatore, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

La Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti, erogherà all'Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal RUP, un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8.

Il beneficiario decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Stazione appaltante è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'affidatario e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

L'Appaltatore sarà tenuto ad adottare scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una maggiorazione dell'importo contrattuale.

L'incaricato non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dalla Stazione appaltante. In mancanza di tale preventivo benestare, l'Amministrazione non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica all'indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante.

La liquidazione sarà effettuata a 30 (trenta) giorni dalla data di presa in carico delle fatture salvo rifiuto motivato per riscontrata irregolarità o mancanza del documento di approvazione. La decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata alle verifiche dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento. Il rispetto dei termini di pagamento sopraindicati è comunque subordinato all'effettivo trasferimento dei fondi alla stazione appaltante.

È esclusa ogni possibilità di rivalutazione, ~~revisione~~, indicizzazione del corrispettivo spettante all'Appaltatore per la durata del contratto, anche in ipotesi di proroga concessa/imposta dalla Stazione Appaltante.



La revisione dei prezzi è riconosciuta a norma di legge.

#### **Art. 6 – Modalità di stipulazione del contratto e contabilizzazione delle prestazioni**

Il contratto del presente affidamento è stipulato “a misura” - secondo la definizione di cui all’art.3, comma 1, lettera eeeee) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicando alle unità di misura delle singole parti del servizio eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto, così come definiti nell’allegato Elenco Prezzi.

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante.

Nel corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato.

Nei prezzi unitari contrattuali sono tra l’altro compresi e compensati, i lavori, le prestazioni e gli oneri di seguito indicati:

- tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente Capitolato e nei suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano necessari per dare gli interventi oggetto del presente affidamento completo e a regola d’arte;
- tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento degli interventi dovuti alla presenza di esercizio delle attività nelle aree interessate dall’appalto, e dall’esecuzione per fasi degli interventi, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze dell’esercizio delle predette attività. Pertanto l’operatore economico, con la sottoscrizione del presente affidamento, dichiara che nella formulazione del ribasso d’asta ha tenuto conto dei predetti oneri;
- tutti gli “oneri della sicurezza” necessari a garantire la sicurezza aziendale i quali sono intrinsecamente connessi alle varie attività e compresi nei prezzi unitari dell’elenco prezzi. In materia di apprestamenti ed attrezzature, tutti gli oneri a carico dell’operatore economico si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’operatore economico, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole prestazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l’operatore economico, le opere provvisorie e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze di ogni tipo e natura, messa in esercizio, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i servizi a perfetta regola d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall’operatività nelle aree interessate dall’esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai servizi, di opere non oggetto di affidamento;
- Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole prestazioni in ogni

loro parte e nei termini assegnati;

- L'operatore economico non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell'appalto previste dal presente Capitolato, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di intervento, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione degli interventi o disposti insindacabilmente dalla Direttore dell'esecuzione per la migliore riuscita degli interventi stessi.

#### **Art. 7 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

#### **Art. 8 – Tracciabilità flussi finanziari**

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 136/2010. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/conti dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i medesimo/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'Appaltatore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto d'appalto:

- a) le modalità di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione appaltante;
- b) i dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i. devono essere tali da garantire la tracciabilità dei pagamenti.
- c) le generalità delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente

riconosciute dalla Stazione appaltante.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il/i conto/i in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice unico di progetto (CUP) o il codice indicativo gare (CIG) relativo all'investimento.

La Stazione appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all'esecutore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della Stazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto contrattualmente dovutogli, il/i conto/i indicato/i per il pagamento sia/siano sempre compreso/i tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì a effettuare sul/i conto/i di cui al medesimo comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al contratto stipulato, salvo le deroghe concesse dalla legge 136/2010 ed eventuali s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti attuativi l'Appaltatore ha l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) con codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante.

Il mancato rispetto di tale disposizione renderà irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge.

## **Art. 9 – Garanzie**

### Cauzione definitiva

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni oggetto del presente incarico. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione appaltante avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni. La stazione

appaltante può richiedere al soggetto Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016.

Per fruire di tali benefici, l'operatore economico dovrà documentare il possesso del requisito allegando copia conforme all'originale della certificazione posseduta in corso di validità.

La Garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 231/2007, con bonifico presso la Tesoreria del Banco di Napoli con le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT76F0101003400100000046338 indicando come causale *Deposito cauzionale definitivo - servizio di prelievo, trasporto, conferimento, recupero e/o smaltimento presso impianti all'uopo autorizzati, di cumuli di rifiuti ubicati presso l'area di Strada Comunale del Macello - CIG: ZC838EEF92*
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di prestazione della garanzia sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
- essere prodotta in originale (sottoscritta in originale dal garante) con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- le polizze con firma digitale del garante devono riportare l'autentica della sottoscrizione da parte di un notaio.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice civile;
- l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione da parte della Stazione appaltante.

### **Art. 12.2 - Polizza assicurativa**

L'affidatario è altresì tenuto a costituire e consegnare prima della sottoscrizione del contratto o comunque prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto applicativo, in caso di avvio anticipato dell'esecuzione del contratto:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare deve essere pari all'importo del contratto di affidamento.
- una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale che deve essere almeno pari a euro 500.000,00 (per sinistro).

Per gli interventi per i quali è previsto un periodo di garanzia le polizze sopra descritte sono sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi e le responsabilità verso terzi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi connessi con la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018, n. 31.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e cessa alle ore 24,00 del giorno di emissione dell'attestato di verifica di conformità del servizio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- α) prevedere una somma per un massimale corrispondente all'importo del contratto di affidamento;
- β) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore;

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dell'esecuzione del contratto e dei collaudatori in corso d'opera.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi precedenti prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'art. 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni

appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

Le coperture assicurative devono, inoltre, rispettare tutte le indicazioni sopra indicate e quelle contenute negli atti di gara. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Impresa aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna degli interventi né alla stipula del contratto d’appalto.

L’Appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d’appalto per volontà dell’Appaltatore.

Nel caso in cui il mancato assolvimento al presente obbligo impedisca l’avvio dell’esecuzione del contratto si procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione. Nel caso in cui venisse accertato l’inadempimento contrattuale, sia esso causato dall’Appaltatore e/o da un subappaltatore, il RUP contesterà l’addebito previa comunicazione scritta assegnando ai destinatari 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine, senza che l’Appaltatore e/o il subappaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il RUP inviterà gli stessi, tramite comunicazione scritta con R.R. e/o p.e.c., a soddisfare i crediti vantati dai fornitori entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione medesima. Nel caso in cui l’Appaltatore o il subappaltatore non provvede a soddisfare i crediti di cui sopra, il RUP ha la facoltà di procedere direttamente prelevando il pari importo dal deposito cauzionale definitivo residuo, senza che l’Appaltatore possa vantare alcunché nei confronti della Stazione appaltante.

#### Garanzia per l'anticipazione

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del richiamato D.lgs. n. 385/1993.

#### **Art. 10 – Responsabilità ed obblighi dell’Appaltatore**

L’Appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Committente, del Direttore dell’esecuzione o del Responsabile del Procedimento.

L'Appaltatore dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte.

L'Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione appaltante o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o sub-Appaltatore e/o collaboratori ovvero della Stazione appaltante) nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

Valgono per l'Appaltatore le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la Stazione appaltante e con i terzi.

L'Appaltatore svolgerà l'incarico nell'osservanza del Dlgs. n. 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i., delle linee guida dell'ANAC, dei DD.MM. emanati a seguito della entrata in vigore del codice degli appalti, del D.lgs. n. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal RUP e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. Egli è inoltre tenuto all'osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del Codice civile che riguardano la perizia e le buone regole dell'arte nell'espletamento delle prestazioni professionali.

L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere gli interventi in cantiere per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le prestazioni a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti.

È obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei servizi tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone.

Oltre agli oneri generali prescritti dalle norme vigenti sugli appalti dei lavori pubblici e a quelli particolari inerenti le singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, saranno a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti oneri o obblighi:

a) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere quali:

- eventuale protezione e recinzione in genere, in aggiunta a quelle esistenti in cantiere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
- eventuali baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico- sanitari;
- allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
- la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
- l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
- l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;

- b) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle prestazioni appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di attività da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare del Direttore dell'esecuzione;
- c) la fornitura di fotografie delle attività in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le prestazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dal Direttore dell'esecuzione;
- d) l'Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei servizi, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, ovvero, se tale compito è stato affidato a un soggetto distinto, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario.
- e) l'Appaltatore dovrà osservare i Regolamenti comunali applicabili e provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti e Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio VV.F., Ministero degli Interni, Uffici comunali e Prefetti, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPESL, Aziende Erogatrici ecc.. L'Appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;
- f) l'Appaltatore svolgerà l'incarico nell'osservanza del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dei suoi documenti attuativi, del D.lgs. n. 81/2008, del D.lgs. n. 152/2006, e delle altre norme nazionali e regionali applicabili, nonché delle istruzioni che gli verranno impartite RUP e dal Direttore dell'esecuzione.
- g) l'Appaltatore sarà considerato "produttore" e/o "detentore" di qualsiasi rifiuto derivante dall'espletamento delle attività appaltate e, in quanto tale, sarà tenuto ad ottemperare ad ogni obbligo di legge in tema di recupero/smaltimento degli stessi, sollevando sin d'ora la Stazione appaltante da ogni onere, obbligo o responsabilità. In qualità di produttore e/o detentore del rifiuto l'Appaltatore è tenuto a proprie spese alla classificazione dello stesso ovvero all'aggiornamento dei Rapporti di Prova da allegare ai FIR anche attraverso analisi chimiche specifiche per l'attribuzione del codice CER ed eventualmente alla esecuzione di analisi di omologa inclusi i test di cessione per l'accettazione in discarica secondo la vigente normativa. Gli oneri riconosciuti comprendono il trasporto a discarica o ad impianto di trattamento del materiale di risulta, di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, comprensivi di carico, scarico, e ritorno a vuoto, nonché gli oneri per il conferimento a discarica autorizzata, e sono valorizzati a tonnellata prodotta secondo i certificati di pesatura ottenuti in uscita dal sito di intervento e secondo i Formolari di



identificazione dei Rifiuti (FIR) debitamente compilati.

Resta altresì contrattualmente stabilito che:

- a) è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante;
- b) l'Appaltatore è obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle attività, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti;
- c) l'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei servizi, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.

Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

#### **Art. 11 – Gestione dei rifiuti e tutela dell'ambiente**

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione delle attività possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

L'Appaltatore dovrà in via primaria prevedere il recupero dei materiali come previsto dal D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Qualora non fosse possibile il recupero, lo smaltimento (sempre previa cernita e classificazione C.E.R.) dovrà avvenire presso idonei impianti autorizzati.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti.

In particolare:

- l'Appaltatore, deve fornire alla stazione appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
- l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'operatore economico deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante; l'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
- l'Appaltatore si impegna a provvedere all'immediato allontanamento dei materiali di risulta o, qualora impossibilitato, a curarne il deposito in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite. Più in particolare, l'accatastamento dei residui dovrà avvenire

in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre, le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;

- l'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti) ;
- ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.

Nella gestione dei diversi aspetti ambientali, l'operatore economico è tenuto, in sede di esecuzione del contratto applicativo, ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti.

L'operatore economico si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.

#### **Art. 12 – Disposizioni in materia di sicurezza**

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'operatore economico è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.

L'operatore economico e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell'art. 90, c.9, lett. b) del D.lgs. n. 81/2008, a fornire al Direttore dell'esecuzione del contratto e al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, qualora nominato, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti

La stazione appaltante fornisce all'operatore economico prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, il "Piano di Sicurezza e Coordinamento" relativo ai lavori già in corso nell'area di intervento.

L'operatore economico si impegna a presentare al RUP, tassativamente prima dell'avvio delle prestazioni affidate con il contratto applicativo, il "Piano Operativo di Sicurezza" (P.O.S.) redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti minimi sono definiti nell'allegato XV dello stesso decreto legislativo che contiene le notizie con riferimento allo specifico cantiere, l'analisi e la valutazione dei rischi nonché le misure adottate per l'applicazione delle norme di legge in materia di

prevenzione di infortuni durante l'esecuzione delle attività presso i luoghi di lavoro, redatto dall'operatore economico previa effettuazione di sopralluoghi tecnici, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Il citato POS dovrà essere sempre aggiornato soprattutto in merito all'elenco del personale che si intende impiegare durante lo svolgimento del servizio (completo di tutti gli attestati di formazione e nomine) nonché in merito all'elenco di tutti i mezzi d'opera che si intende utilizzare corredati della documentazione e certificazione. Il personale occupato dall'operatore economico o dal subappaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'operatore economico assume in proprio la responsabilità del personale addetto alle prestazioni comprese in contratto, ai sensi del Dlgs. n. 81/2008 e delle altre norme in materia di prevenzione antinfortunistica, sollevando il Committente da ogni responsabilità.

L'operatore economico è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la Stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti.

L'Appaltatore predispose, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L'Appaltatore garantisce che le attività, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

### **Art. 13 – Riserve**

Si applica la disciplina delle riserve del D.lgs n. 50/2016 e per quanto ancora applicabile il D.P.R. n. 207/2010.

L'attestato di verifica di conformità del servizio è trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento.

All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni registrate con il citato attestato.

### **Art. 14 – Cessione del contratto e cessione dei crediti**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d, punto 2, del medesimo decreto legislativo; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d, punto 2, del D.lgs. n. 50/2016 le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del d.P.C.M. 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.lgs. n. 159/2011. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e della legge n. 52/1991, e alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni dei crediti del presente appalto, saranno efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscrivere contestualmente al contratto d'appalto. La Stazione appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione.

In ogni caso la Stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

### **Art. 15 – Subappalto**

Le prestazioni sono subappaltabili a scelta del concorrente nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , con le modalità ed i limiti in esso contenuti.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/1982, come modificato dal Decreto Legge n. 139/1995, convertito dalla Legge n. 246/1995 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

#### **Art. 16 – Stipula del contratto ed oneri contrattuali**

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto sarà formalizzato e gestito dal Comune di Napoli. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'affidatario senza alcuna possibilità di rivalsa.

Sono a carico dell'affidatario le spese di bollo del contratto d'appalto, quelle dell'eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico dell'Amministrazione Committente l'I.V.A. e i contributi previsti per legge.

L'affidatario dell'incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice civile.

#### **Art. 17 – Riservatezza**

L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico.

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Appaltatore, sino a che la documentazione oggetto dell'incarico non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del Servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Servizio.

L'obbligo suddetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto, in esecuzione del Servizio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, seppur a vario titolo, nell'esecuzione del Servizio, degli obblighi di segretezza anzidetta.

L'Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto del Dlgs. 196/2003 e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalla Stazione appaltante esclusivamente ai fini della gara e della individuazione dell'Appaltatore, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 15.

### **Art. 18 – Proroghe**

L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare il servizio nel termine stabilito nel contratto applicativo, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine stabilito.

Eventuale proroga potrà essere concessa dal RUP solo per cause non imputabili all'Appaltatore.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dell'esecuzione del contratto, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca.

Le cause di cui ai commi precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso

il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

#### **Art. 19 – Penali**

Nel caso in cui la Stazione appaltante rilevasse inadempienze nell'esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Appaltatore, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente Capitolato. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all'applicazione della penalità.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nel contratto applicativo per l'esecuzione del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione viene applicata una penale compresa tra lo 0,5 e l'1 per mille dell'importo del contratto applicativo, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) al giorno.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio del servizio rispetto alla data fissata dal Direttore dell'esecuzione per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa delle attività seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell'esecuzione ;
- c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell'esecuzione per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma.

La penale di cui alle lettere b) e d), è applicata all'importo delle attività ancora da eseguire.

La penale di cui alla lettera c) è applicata all'importo delle attività di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione dal Direttore dell'esecuzione ed applicate in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Al di fuori dei casi previsti ai precedenti punti, il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente Capitolato oltre che degli impegni assunti dall'affidatario in sede di offerta per cause dipendenti dall'Appaltatore, obbliga quest'ultimo al pagamento di una sanzione pecuniaria variabile tra € 50,00 ed € 2.000,00 stabilita dalla Stazione appaltante in base alla gravità di ciascuna inadempienza e al danno cagionato alla stazione appaltante. Le sanzioni applicabili all'Appaltatore in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 20 comma7 di detto Codice. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni l'Amministrazione potrà unilateralmente risolvere il contratto di appalto.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione la risoluzione del contratto, dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i servizi e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei servizi e il termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione per compiere i servizi con la messa in mora. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può mantenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei servizi eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 20 – Variazioni del contratto**

Fermo restando l'importo massimo del presente affidamento, sono ammesse eventuali modifiche e variazioni del contratto applicativo conseguente all'affidamento, nelle fattispecie previste all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nessuna variazione può essere introdotta se non previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e approvata dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere o diminuire l'appalto nei limiti di un quinto del prezzo di aggiudicazione e la Impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei servizi e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi.

#### **Art. 21 – Inadempienze e risoluzione del contratto**

Qualora l'Appaltatore non ottemperi, nello svolgimento del Servizio, alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nei documenti di gara o alle indicazioni e direttive che possano essere impartite dal Stazione appaltante, quest'ultimo procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle obbligazioni contrattuali entro un termine perentorio, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. In difetto, il Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.

E' facoltà della Stazione appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate



violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Appaltatore stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro.

Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010;
- interdizione, sulla base dell'informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l'Appaltatore provvisorio o il contraente;
- nelle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 1.08.2007 tra il Comune di Napoli e il Prefetto di Napoli e recepito con delibera di Giunta comunale n. 3202 del 5.10.2007 e in caso di reiterate violazioni del Patto di Integrità;
- raggiungimento, accertato dal RUP, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Affidamento);
- concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'operatore economico;
- accertamento dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza;
- provvedimento definitivo, a carico dell'operatore economico, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 6, del D.lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016;
- nel caso in cui, durante la vigenza dell'Affidamento, vengano a mancare le condizioni richieste nell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- cessione, da parte dell'operatore economico, dell'Affidamento e/o del contratto applicativo;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;

- inadempienza accertata, da parte dell'operatore economico, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- grave inadempienza, da parte dell'operatore economico, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dal contratto applicativo;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione del contratto applicativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto applicativo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81 del 2008.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata o a mezzo pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari inerenti all'appalto, il contratto d'appalto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla Delibera di Giunta comunale n. 254 del 24.04.2014 e modificato con Delibera di Giunta comunale n. 217 del 29.04.2017 si procede alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento.

Per il ripetersi di gravi inadempienze, preve le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'Appaltatore salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'Appaltatore stesso.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Affidamento o ritenute rilevanti per la specificità degli interventi relativi al contratto, saranno contestate all'operatore economico dal RUP con comunicazione scritta inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'operatore economico deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Affidamento e ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia del Contratto, per l'intero

importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'operatore economico, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'operatore economico inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'operatore economico a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, in contraddittorio fra il direttore dell'esecuzione e l'operatore economico o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, dello stato di consistenza degli interventi eseguiti.

#### **Art. 22 - Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto saranno devolute al giudice ordinario. Il foro competente è il Tribunale di Napoli.

#### **Art. 23 – Recesso**

La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della lettera inviata a mezzo posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà.

Nel provvedimento di recesso saranno specificatamente indicati i motivi e sarà fissato il termine di operatività dello stesso, che non potrà essere inferiore a venti giorni.

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti in ottemperanza al citato contratto, oltre al decimo dell'importo dei servizi ordinati con lo stesso contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di recedere dal presente Affidamento, l'operatore economico è comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione del Direttore dell'esecuzione, ad ultimare le attività in corso di adempimento.

È fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto sottoscritto con la Stazione Appaltante.

Oltre ai casi di risoluzione del contratto espressamente previsti e quelli operanti ope legis, la Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto, in caso di violazione di una delle clausole di autotutela o al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 11, comma 3, del d.P.R. 252/1998 e s.m.i..

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva il diritto di recedere dal contratto a fronte di informazioni antimafia, anche atipiche, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino il rischio di tentativi di infiltrazione nell'Appaltatore da parte della criminalità organizzata.

#### **Art. 24 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

### **Art. 25 – Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori**

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

### **Art. 26 – Codice di Comportamento**

La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29.04.2017.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art. 2 comma 3.

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20 comma 7 di detto Codice.

In caso di gravi e reiterati violazioni del Codice di Comportamento, la Stazione appaltante risolverà unilateralmente il contratto.

### **Art. 22 – Programma 100**

L'affidatario è a conoscenza e accetta le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione 2022/2024 del Comune di Napoli, c.d. Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: [www.comune.napoli.it/risorse-strategiche](http://www.comune.napoli.it/risorse-strategiche).

### **Art. 23 – Patto di integrità**

La deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 28.04.2022 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

### **Art. 24 – Protocollo di Legalità**

Il Comune di Napoli, con delibera di Giunta comunale 3202 del 5.10.2007, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1.8.2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo [www.utgnapoli.it](http://www.utgnapoli.it), nonché sul sito Web del Comune di Napoli [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) unitamente alla delibera di Giunta comunale 3202 del 5.10.2007. Gli artt. 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’Appaltatore sono tenuti a conformarsi. Le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’Appaltatore.

#### **Art. 25 – Incompatibilità**

L’Appaltatore deve dichiarare di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

#### **Art. 26 – Esclusione di altri incarichi**

Il presente incarico non conferisce titolo per la progettazione dei successivi livelli di progettazione e/o la direzione dei lavori, né l’affidatario potrà pretendere corrispettivi per altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.

Allegati

**PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI sottoscritto in data 1° agosto 2007  
(estratto contenente gli articoli 2 ed 8)**

**ART. 2**

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:
  - a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
  - b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
  - c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
    - I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
    - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
    - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle

verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
- e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;
- f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
- h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
  - I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza

giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

- II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accessi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
- III. si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

## **ART. 8**

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

### Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

### Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti



dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

#### Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

#### Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

#### Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

#### Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3


“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei casi di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** servizio di prelievo, trasporto, conferimento, recupero e/o smaltimento presso impianti all'uopo autorizzati, di cumuli di rifiuti ubicati presso l'area di Strada Comunale del Macello

**COMMITTENTE:** Comune di Napoli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'256,14
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
2 P01	Allestimento e smobilizzo cantiere comprensivo di trasporto attrezzature					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	11'200,00	11'200,00
3 P02	Selezione e cernita					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'500,00	10'500,00
4 P03	Analisi di caratterizzazione CER					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	270,00	2'700,00
5 P04	Trasporto c/o impianto autorizzato a mezzo motrice con cassone da 30 mc					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	350,00	2'450,00
6 U.05.020.070 .a	Strato impermeabilizzante in HDPE Strato protezione spondale e di fondo, fornito e posto in opera, impermeabilizzante, per discariche con membrane HDPE. Il prodotto dovrà essere fo ... a 600 gr/mq; spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,3 mm; resistenza a trazione non inferiore a 38 KN/m.	25,00	8,00			200,00		
	SOMMANO mq					200,00	21,04	4'208,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							31'058,00
	<b>T O T A L E euro</b>							35'314,14
	----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							



# **STIMA COSTI DELLA SICUREZZA**

**OGGETTO:** servizio di prelievo, trasporto, conferimento, recupero e/o smaltimento presso impianti all'uopo autorizzati, di cumuli di rifiuti ubicati presso l'area di Strada Comunale del Macello

**COMMITTENTE:** Comune di Napoli

